



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI A SVOLGERE LA FUNZIONE DI TUTORI LEGALI  
DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO  
IN ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, VALLE D'AOSTA  
(art. 11 Legge 7 aprile 2017, n. 47)**

**PREMESSA**

La Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017, all'art. 11 dispone che, nelle Regioni in cui i Garanti regionali non siano ancora stati nominati, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provveda temporaneamente a selezionare e adeguatamente formare privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

Al 5 luglio 2017 non risultano essere stati formalmente nominati Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza in **Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta**. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, a seguito di una delega sottoscritta dall'Autorità garante, le attività sopra indicate vengono espletate dal Garante della regione Piemonte.

Attraverso il presente Avviso Pubblico, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza intende avviare la procedura di selezione di tali figure nelle summenzionate Regioni, in adempimento a quanto previsto dall'Art. 11 Legge 7 aprile 2017, n.47.

Si precisa che:

- a) per "**minore straniero non accompagnato**" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, legge 47/2017);
- b) per "**tutore volontario**" si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:
  - ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
  - ne promuove il benessere psicofisico;
  - vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
  - vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
  - ne amministra l'eventuale patrimonio.

## **ART. 1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Possono presentare domanda le persone residenti e stabilmente domiciliate in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- compimento del venticinquesimo anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. . In particolare:
  - Avere libera amministrazione del proprio patrimonio;
  - Non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
  - Non essere stato rimosso da altra tutela;
  - Non essere iscritto nel registro dei falliti;
  - Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
  - Avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
  - Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la persona di minore età.

2. La mancanza dei suddetti requisiti determina l'inammissibilità della domanda. L'Autorità garante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni rese.

3. Si considerano come particolarmente validi, al fine del supporto della propria candidatura:

- Titolo di studio e/o particolari capacità personali e professionali conseguite attraverso formazioni specifiche utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non accompagnato;
- Conoscenza di lingue straniere, comprovata da relativi certificati;
- Esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di: conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali; agenzie educative; ambiti professionali qualificati.

4. I privati cittadini residenti e stabilmente domiciliati in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, disponibili ad assumere la tutela volontaria e gratuita di un minore straniero non accompagnato (o di più minori quando la tutela riguarda fratelli o sorelle) in una delle suddette Regioni, che abbiano già frequentato un corso di formazione per tutori volontari in altre Regioni o Province Autonome o che siano già stati iscritti in elenchi di tutori volontari già esistenti in altre Regioni e Province Autonome, possono essere automaticamente inseriti all'interno degli elenchi, salvi gli approfondimenti e il monitoraggio dell'attività svolta e comunque a seguito di autocertificazione dei requisiti e produzione del certificato del casellario giudiziale.

## **ART. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, i privati cittadini disponibili ad assumere la tutela volontaria e gratuita di un minore straniero non accompagnato (o di più minori

quando la tutela riguarda fratelli o sorelle) in Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, potranno validamente presentare domanda di selezione attraverso apposita istanza redatta in carta semplice secondo il modello allegato, comprensiva di dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e il corso di formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della selezione, sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo [tutorivolontari@garanteinfanzia.org](mailto:tutorivolontari@garanteinfanzia.org), corredata dai seguenti documenti:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae, comprensivo di dati anagrafici;
- copia della documentazione di cui all'art. 1.3;

Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: **“Domanda di selezione come tutore volontario per la Regione ...”**, specificando la Regione di residenza e/o domicilio.

#### **ART. 3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il presente bando è aperto, ovvero non ha una scadenza predeterminata.
2. All'esito della procedura di selezione, l'Autorità garante avviserà i soggetti selezionati in merito all'inizio del corso di formazione obbligatoria.

#### **ART. 4 MODALITA'/CRITERI DI SELEZIONE**

1. L'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvederà a verificare la completezza della domanda presentata e la conformità di ciascuna domanda ricevuta con i requisiti richiesti dal presente Avviso, tenendo conto di tutta la documentazione allegata.
2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale.
3. Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato che dovrà provvedere a integrarla nei termini che verranno indicati, a pena di inammissibilità della domanda.
4. A seguito di tale verifica, i candidati selezionati, a discrezione dell'Autorità garante, potranno essere invitati a svolgere colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali, oltre che, nel caso di cittadini non italiani, la conoscenza della lingua italiana.

#### **ART. 5 ESITO DELLA SELEZIONE**

1. L'esito della selezione sarà notificato sul sito internet istituzionale dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
2. I candidati selezionati riceveranno indicazioni rispetto alle date programmate per la formazione obbligatoria.
3. Non saranno selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non abbiano soddisfatto i requisiti richiesti, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti l'integrazione delle domande incomplete, nonché qualora il candidato risulti non idoneo all'esito dell'eventuale colloquio disposto.

#### **ART. 6 INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività mirate ad assumere la tutela gratuita e volontaria di un minore straniero non accompagnato.

#### **ART. 7 INFORMAZIONI GENERALI**

Qualunque informazione inerente il presente Avviso potrà essere richiesta all'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ai seguenti recapiti: 06.67.79.65.51 – 06.67.79.46.29 – 06.67.79.77.17. Saranno prese in considerazione anche le e-mail pervenute all'indirizzo [tutorivolontari@garanteinfanzia.org](mailto:tutorivolontari@garanteinfanzia.org) riportanti nell'oggetto la dicitura "**Richiesta informazioni tutori**".

**Autorità Garante**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**  
**Via di Villa Ruffo, 6**  
**00196 Roma**

**DOMANDA DI SELEZIONE ALLA FUNZIONE DI TUTORE**  
**DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**  
**A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO**

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_

Stato Civile \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

In Via/Piazza \_\_\_\_\_

Domiciliato a \_\_\_\_\_

In via \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere disponibile ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela
- di essere a tal fine disponibile a svolgere il corso di formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore nelle date che verranno indicate dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
- di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
*(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso)*

cittadinanza italiana

cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana

cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana relativa alle funzioni del tutore volontario

conoscenza della lingua italiana relativa alle funzioni del tutore volontario

- compimento del venticinquesimo anno di età
- godimento dei diritti civili e politici
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
- avere libera amministrazione del patrimonio
- non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale
- non essere stato rimosso da altra tutela
- non essere iscritto nel registro dei falliti
- avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale
- avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la funzione di tutore
- non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con minori stranieri non accompagnati
- Precedente iscrizione presso albi di tutori volontari

**DICHIARA INOLTRE**

*(barrare con una x in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso)*

Di essere in possesso di uno o più titoli di studio utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non accompagnato <i>(specificare di seguito quali)</i>	<input type="checkbox"/>
Di essere in possesso di particolari capacità personali e professionali utili allo svolgimento della funzione di tutore volontario di minore straniero non accompagnato conseguite attraverso le seguenti formazioni specifiche:	<input type="checkbox"/>
Conoscere le seguenti lingue straniere <i>(specificare di seguito quali)</i> :	<input type="checkbox"/>
Aver esperienza concreta in assistenza e accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di:	<input type="checkbox"/>

(specificare quali)	
conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali: _____	
agenzie educative: _____	
ambiti professionali qualificati: _____	

**CHIEDE**

Di partecipare alla selezione di soggetti idonei a svolgere la funzione di tutori legali di minori stranieri non accompagnati a titolo volontario e gratuito

Precedente iscrizione presso albi di tutori volontari

**SI ALLEGA**

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
- curriculum vitae, comprensivo di dati anagrafici
- copia di *(elencare documenti allegati ritenuti utili a comprovare le dichiarazioni rese)*:

In fede,

Data, Luogo,

Nome e Cognome *(in stampatello)*, Firma

---

**LINEE GUIDA  
PER LA SELEZIONE, LA FORMAZIONE e L'ISCRIZIONE  
NEGLI ELENCHI DEI TUTORI VOLONTARI  
ex art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47**

**PREMESSA:**

Le presenti linee guida sono realizzate per facilitare l'attuazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017, il primo intervento normativo ad aver messo a sistema in Italia la disciplina a tutela dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, il suo art. 11 prevede l'istituzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, di elenchi di tutori volontari "a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle". Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, prosegue la disposizione, sono stipulati "[a]ppositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni". Nelle regioni e nelle province autonome dove tali garanti non siano stati nominati, "all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università".

Per "minore non accompagnato" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 d'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Perseguire la costituzione di un elenco di tutori volontari da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria richiede uno sforzo e anche un salto culturale. Il tutore volontario, invero, incarna una nuova idea di tutela legale, espressione di *genitorialità sociale* e di *cittadinanza attiva*: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma un tutore attento, altresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni, dei suoi problemi.

Questa nuova espressione di tutela legale, informata al principio del superiore interesse del minore, richiede alle istituzioni competenti, al contempo, di prevedere un modello di riferimento a rete.

Il principio dell'interesse superiore del minore, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si traduce in:

**Tempestività della nomina:** per garantire la protezione della persona di minore età, la tutela deve essere attivata immediatamente dopo la constatazione dello *status* di assenza genitoriale fino ad arrivare nel più breve tempo possibile alla nomina di un tutore definitivo.

**Non discriminazione:** tutte le persone di minore età hanno diritto allo stesso livello di protezione, indipendentemente dalla loro età, dal loro *status* migratorio, nazionalità, genere e origine etnica, in conformità con l'articolo 21 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea.

**Indipendenza e imparzialità:** i tutori devono decidere in maniera indipendente ed imparziale e realizzare azioni e rappresentanza guidate dal superiore interesse del minore.

**Qualità e appropriatezza:** i tutori devono disporre di appropriate conoscenze, competenze e capacità nell'ambito della protezione e della promozione del benessere dell'infanzia. A questo scopo i tutori devono intraprendere una formazione iniziale e continuativa. Laddove i tutori debbano prendere in carico persone minorenni coinvolte da speciali problematiche e bisogni particolari, si renderà necessaria una formazione specifica per comprendere e rispondere in modo competente alle particolari circostanze del caso.

**Trasparenza e responsabilità:** il tutore deve rendere conto del suo operato nella massima trasparenza e disponibilità ad essere monitorato e sottoposto a supervisione e valutazione.

**Partecipazione della persona di minore età:** la predisposizione della tutela e di tutte le procedure ad essa relative devono rispettare il diritto del minorenne a essere ascoltato e preso in considerazione. I minorenni devono ricevere informazioni in modo comprensibile e appropriato in relazione allo scopo della tutela e a tutti i servizi disponibili di cui possono usufruire. I minorenni devono essere adeguatamente informati sui loro diritti.

Consapevoli dell'esistenza di esperienze diverse in ambito nazionale, alcune più mature, altre molto recenti, vengono proposte le seguenti linee guida con l'obiettivo di assicurare una base comune in tutto il territorio nazionale.

Il tutore deve essere adeguatamente selezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter realizzare la sua funzione.

La procedura di selezione dei tutori volontari si compone di tre fasi:

- a. *preselezione*: i candidati sono selezionati sulla base dei titoli presentati nella domanda;
- b. *formazione*: i candidati che soddisfino i requisiti previsti dal bando sono ammessi alla procedura di formazione;
- c. *iscrizione nell'elenco dei tutori volontari*: i candidati che abbiano portato a termine l'intera procedura di formazione, dopo avere prestato il proprio consenso, sono iscritti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il tribunale per i minorenni.

Dovranno essere previsti processi di formazione continua il più possibile uniformi su tutto il territorio, volti a verificare l'adeguatezza delle conoscenze, delle competenze e delle capacità dei tutori volontari.

## **LA PROCEDURA DI SELEZIONE**

La procedura ad evidenza pubblica è lo strumento più appropriato per garantire l'adeguatezza della figura del tutore volontario.

Nel contesto di tale procedura deve essere indicato che la funzione del tutore è gratuita e volontaria. La procedura di selezione dei tutori volontari volta all'istituzione di un elenco presso i tribunali per i minorenni, ai sensi dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47, avverrà preferibilmente attraverso la predisposizione di un bando regionale pubblico e aperto (senza data di scadenza), tenuto conto dei requisiti e dei criteri nonché delle modalità di adesione contenuti nelle presenti linee guida.

### **I REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I requisiti tengono conto delle funzioni cui è preposto il tutore volontario, persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, il quale:

- svolge il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione;
- promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
- vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
- vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
- amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

A pena di inammissibilità della domanda, il candidato deve dichiarare di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, che devono essere attestati mediante autocertificazione, salvo diversa indicazione:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;

b) residenza anagrafica in Italia;

c) compimento del venticinquesimo anno di età;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. Il candidato, in particolare:

- deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio
- non deve essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale
- non deve essere stato rimosso da altra tutela
- non deve essere iscritto nel registro dei falliti
- deve avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale
- deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione
- non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e professionali utili

allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, master, etc.), di conoscere lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati) e /o di avere esperienze concrete di assistenza ed accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (v. scuola e centri di aggregazione giovanile etc.), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.

Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già iscritti per la tutela dei minori non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari.

#### **LA PROCEDURA**

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata presso gli uffici dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, presso l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ammette i candidati alla formazione.

La procedura di preselezione si svolge attraverso l'istruzione delle domande in ordine cronologico verificando la sussistenza dei requisiti richiesti da parte dell'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sul cui sito istituzionale sarà notificato l'esito.

In particolare, l'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvederà ad istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda, in relazione alla quale sarà verificata la completezza e il possesso dei requisiti ed a comunicare, all'esito della formazione, l'avvenuta iscrizione nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni. La preselezione sarà effettuata tenendo conto della sussistenza dei requisiti, delle allegazioni prodotte nonché, se opportuno, attraverso un colloquio diretto.

Il candidato che abbia superato la fase di preselezione, volta alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, viene ammesso alla formazione, all'esito della quale viene iscritto, dopo aver confermato la propria disponibilità, all'elenco dei tutori volontari che verrà istituito presso ogni tribunale per i minorenni.

L'inserimento nell'elenco dei tutori volontari istituito presso ogni tribunale per i minorenni avviene all'esito della procedura di selezione di cui sopra. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, provvederanno a comunicare i nominativi dei candidati selezionati e formati ai presidenti dei tribunali per i minorenni della regione ovvero delle province autonome di riferimento.

#### **Integrazione della domanda.**

Qualora la domanda fosse incompleta, l'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, il quale potrà provvedere a regolarizzarla.

#### **Assenza di requisiti.**

Non sarà ammesso alla formazione il candidato che non abbia soddisfatto i requisiti richiesti, nel caso in cui non sia pervenuta nei tempi richiesti la regolarizzazione della domanda nonché qualora il richiedente risulti inidoneo all'esito del colloquio.

### **Inserimento automatico dei tutori già iscritti negli elenchi esistenti.**

I tutori già iscritti negli elenchi attualmente esistenti sono inseriti automaticamente all'interno dell'elenco dei tutori volontari, salvi gli approfondimenti e il monitoraggio dell'attività svolta e comunque a seguito di autocertificazione dei requisiti e produzione del certificato del casellario giudiziale.

### **ACCESSO ALLA FORMAZIONE.**

Possono accedere ai corsi di formazione per tutori volontari solo i cittadini preselezionati attraverso la procedura sopra indicata.

Solo i candidati che avranno completato la formazione verranno iscritti nell'elenco dei tutori istituito presso il tribunale per i minorenni.

È data la possibilità di convalidare, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, sia la formazione già conclusa sia la formazione in corso, debitamente verificate dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che provvederanno a darne comunicazione al presidente del tribunale per i minorenni competente.

In particolare, i garanti regionali/ delle province autonome di Trento e Bolzano / l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza potranno validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se portata a termine in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

### **Moduli di formazione uniforme.**

Al fine di uniformare su tutto il territorio processi di formazione di base, tale da garantire omogeneità di contenuti della formazione dei tutori volontari, nel superiore interesse del minore, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove la diffusione delle linee guida come strumento di programmazione della formazione di base a livello nazionale.

### **Formazione mirata e multidisciplinare.**

Al fine di garantire che il tutore sia adeguatamente formato e abbia gli strumenti culturali e conoscitivi adeguati, occorre fornire una formazione mirata e multidisciplinare. L'obiettivo non è quello di creare un professionista della tutela legale ma una persona qualificata che abbia le conoscenze per adempiere ai suoi doveri con responsabilità, efficienza ed appropriatezza relazionale.

### **Formazione continua. Articolazione della formazione di base in moduli.**

La formazione dei tutori è afferente a processi di formazione e supervisione permanente.

Per questo motivo, si suggerisce come momento formativo iniziale la realizzazione di 3 moduli (di 8/10 ore ciascuno), di cui si allega una sintetica descrizione con la relativa agenda.

La formazione viene svolta a livello territoriale e per garantire un maggiore raccordo con le prassi e le normative territoriali.

Si raccomanda che il corso di formazione di base sia organizzato in orari e con periodicità che ne facilitino la frequenza. Poiché i destinatari della formazione avranno un *background* diverso, i contenuti dovranno essere proposti con metodologie, linguaggi e livello di specificità tali da renderli accessibili a tutti.

Per verificare l'acquisizione da parte dei candidati delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari, è opportuno svolgere una valutazione al termine del corso. Dopo la formazione di base, dovrebbero essere proposti periodicamente altri incontri formativi e/o di

approfondimento tematico per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale, utile per affrontare situazioni sempre molto complesse.

Solo all'esito della valutazione positiva del percorso formativo, potrà ritenersi perfezionata l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari.

**Supporto e accompagnamento dei nominati tutori. Attività di monitoraggio.**

Per i candidati che siano nominati tutori è opportuno prevedere un sistema di supporto e accompagnamento (ad es. con riferimento alla consulenza legale, consulenza psicologica, mediazione culturale, rapporto con i servizi ecc.), ma anche di monitoraggio della rispettiva attività.

**Pubblicità.**

Delle presenti linee guida sarà data diffusione e pubblicità mediante organi di stampa, sito web degli uffici dei garanti, sito web dei tribunali per i minorenni, degli ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una larga conoscenza.